



**UNIVERSITÀ
DI TRENTO**

DIPARTIMENTO

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA



**Università di Trento
Facoltà di Giurisprudenza
Diritto civile A-J
2020-2021
Prof. Roberto Caso**

Lezione 14 – Il diritto all’oblio

Questa lezione ha tre scopi:

1. Illustrare il caso 1 e il relativo problema;
2. Accennare all’evoluzione del diritto all’oblio mostrando una possibile soluzione al problema relativo al caso 1;
3. Presentare agli studenti i casi 2 e 3 lasciando a loro il compito di risolverli argomentando la soluzione prescelta.

Parte 1 – Caso 1 e problema

Caso 1:

“In data 19 aprile 2009 sul giornale Z viene pubblicato un articolo nel quale si rievocava un fatto di cronaca nera accaduto nel 1982 concernente l’omicidio da parte del Sig. X della moglie.

L’articolo era stato pubblicato in una rubrica settimanale del quotidiano che rievocava fatti di cronaca nera avvenuti in passato nella piccola città Y e che erano stati particolarmente sconvolgenti per la comunità locale.

Il Sig. X lamenta che l’articolo del 2009 avesse violato il suo diritto all’oblio.

Lo stesso aveva scontato una pena di 12 anni di reclusione e si era rifatto una vita, avviando un’attività artigianale.

Il Sig. X lamenta in particolare che l’articolo del 2009 lo avesse esposto a una gogna mediatica provocandogli danni patrimoniali (anche conseguenti alla chiusura della sua attività) e danni non patrimoniali”.

Problema:

“Una persona che si sia resa colpevole di un omicidio e abbia scontato la pena può agire per violazione del diritto all’oblio contro il giornale che a distanza di molti anni (nella specie, 27) dal fatto abbia pubblicato un articolo che, nell’ambito di una rubrica di fatti di cronaca nera del passato, rievochi l’omicidio specificando gli elementi identificativi della stessa persona?”

Parte 2 – Cenni all’evoluzione del diritto all’oblio e soluzione del caso 1

Giovanni Pascuzzi così pone la questione del diritto all’oblio [Pascuzzi 2020, 100]:

“Può essere la memoria un fatto esclusivamente privato? La memoria del singolo non può far finta che non esistano gli altri e la memoria collettiva.

Sulla memoria del passato si fondano valori irrinunciabili: la libertà di informazione (il diritto a conoscere e a essere informati); la libertà di pensiero; la libertà di espressione; il diritto di cronaca.

Il diritto all’oblio coincide con il diritto a essere dimenticati. Ma, a ben vedere, esso non può privare gli altri della possibilità di accedere alla conoscenza del passato quando non esiste una specifica violazione dell’identità informazionale dell’individuo. Di tutta evidenza è la necessità di operare un bilanciamento tra i diversi interessi in gioco.”

Esistono almeno due accezioni di diritto all’oblio:

- a) la prima si riferisce al diritto nato in era pre-digitale come aspetto del diritto alla riservatezza e dell’identità personale; in questa accezione il diritto all’oblio consiste nel diritto a non veder ripubblicate e diffuse notizie legittimamente pubblicate in passato;
- b) la seconda si riferisce, nell’era digitale, a un aspetto del diritto alla protezione dei dati personali; in questa accezione il diritto all’oblio consiste nella cancellazione di dati personali sottoposti a

trattamento (questa accezione assume connotati specifici con riferimento ai motori di ricerca di Internet rispetto ai quali si parla anche di diritto alla de-indicizzazione).

Con riguardo alla prima accezione si può partire da un celebre caso americano degli anni '40 del secolo scorso che vedeva come protagonista William James Sidis un ex bambino prodigio che aveva scelto volontariamente di sottrarsi all'attenzione dei mass media e condurre una vita riservata. Sidis agiva contro l'editore del New Yorker, un famoso settimanale sul quale era apparso un articolo che entrava nei dettagli del suo modo di essere attuale e delle sue condizioni di vita.

La Corte d'Appello federale del secondo circuito nega il diritto all'oblio dando prevalenza alla libertà di stampa e di informazione (Sidis v. FR Pub. Corporation, 113 F.2d 806 (2d Cir. 1940)).

Ecco, qui di seguito, alcuni dei principali argomenti.

"But despite eminent opinion to the contrary, we are not yet disposed to afford to all of the intimate details of private life an absolute immunity from the prying of the press. Everyone will agree that at some point the public interest in obtaining information becomes dominant over the individual's desire for privacy. Warren and Brandeis were willing to lift the veil somewhat in the case of public officers. We would go further, though we are not yet prepared to say how far. At least we would permit limited scrutiny of the "private" life of any person who has achieved, or has had thrust upon him, the questionable and indefinable status of a "public figure." [...]"

"We express no comment on whether or not the news worthiness of the matter printed will always constitute a complete defense. Revelations may be so intimate and so unwarranted in view of the victim's position as to outrage the community's notions of decency. But when focused upon public characters, truthful comments upon dress, speech, habits, and the ordinary aspects of personality will usually not transgress this line. Regrettably or not, the misfortunes and frailties of neighbors and "public figures" are subjects of considerable interest and discussion to the rest of the population. And when such are the mores of the community, it would be unwise for a court to bar their expression in the newspapers, books, and magazines of the day".

In Italia il diritto all'oblio è stato a lungo negato dalla giurisprudenza. Inizia a essere riconosciuto alla fine degli anni '90 dalla Corte di Cassazione. Vi sono due fattori propizi che agevolano il mutamento giurisprudenziale:

A) si era già determinato un allargamento giurisprudenziale del novero dei diritti della personalità con il riconoscimento del diritto alla riservatezza e del diritto all'identità personale (cfr. lezioni 11 e 13);

B) erano state emanate le prime normative sulla protezione dei dati personali con il relativo diritto alla cancellazione dei dati personali: v., in particolare, gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46.

Questa è la massima di Cass. 9 aprile 1998, n. 3679, in Foro it., 1998, I, 1834, la quale riconosce per la prima volta il diritto all'oblio:

"Posto che per diritto all'oblio si intende il legittimo interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposta ai danni ulteriori che arreca al suo onore ed alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia, in passato legittimamente divulgata, non costituisce

legittimo esercizio del diritto di cronaca la pubblicazione di fatti già resi noti sei anni prima, salvo che eventi sopravvenuti rendano nuovamente attuali quei fatti, facendo sorgere un nuovo interesse pubblico alla divulgazione dell'informazione”.

Il profilo più delicato riguarda il bilanciamento del diritto all'oblio con il diritto di cronaca nonché con la libertà di informazione.

Con la sentenza del 1998 la Cassazione aggiunge un nuovo elemento rispetto alla triade elaborata nella sentenza sul c.d. decalogo del giornalista (Cass. 1984, n. 5259, in Foro it., 1984, I, 2711).

Si ricorderà – v. lezione 13 - che i requisiti per la liceità dell'esercizio del diritto di cronaca erano i seguenti:

- 1) utilità sociale dell'informazione;
- 2) verità oggettiva, o anche soltanto putativa purché frutto di diligente lavoro di ricerca;
- 3) forma civile dell'esposizione dei fatti e della loro valutazione, che non ecceda lo scopo informativo da conseguire e sia improntata a leale chiarezza, evitando forme di offesa indiretta.

La sentenza del 1998 aggiunge un quarto requisito:

- 4) l'attualità della notizia.

Sul punto è tornata di recente Cass., sez. un., 2019, n. 19681. La sentenza riguarda un caso di diritto all'oblio in senso tradizionale (diritto a essere dimenticato): il caso 1 presentato nella parte 1 di questa lezione.

Ecco la massima della sentenza (una possibile soluzione al problema derivante dal caso 1):

“In tema di rapporti tra diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 cost. – ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti; tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (fattispecie relativa ad un omicidio commesso ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva e si era reinserito positivamente nel contesto sociale)”.

Con l'avvento dell'era digitale e di Internet il concetto di diritto all'oblio si modifica, al diritto all'oblio inteso come diritto della persona ad essere dimenticata si aggiunge, nell'ambito della disciplina della protezione dei dati personali, il diritto alla cancellazione dei dati.

Tale diritto assume poi una particolare connotazione con riferimento ai motori di ricerca.

La Corte di Giustizia UE nella sentenza 13 maggio 2014 C-131/12 (conosciuta come Google Spain o Costeja) si esprime nei seguenti termini:

“Gli articoli 12, lettera b), e 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46 devono essere interpretati nel senso che, al fine di rispettare i diritti previsti da tali disposizioni, e sempre che

le condizioni da queste fissate siano effettivamente soddisfatte, il gestore di un motore di ricerca è obbligato a sopprimere, dall'elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal nome di una persona, dei link verso pagine web pubblicate da terzi e contenenti informazioni relative a questa persona, anche nel caso in cui tale nome o tali informazioni non vengano previamente o simultaneamente cancellati dalle pagine web di cui trattasi, e ciò eventualmente anche quando la loro pubblicazione su tali pagine web sia di per sé lecita”.

Il diritto alla cancellazione si esprime nel diritto alla de-indicizzazione.
La sentenza ha ricevuto critiche pesanti da una parte della dottrina.

Roberto Pardolesi rileva quanto segue [Pardolesi 2017]:

“resta il disagio prodotto dal paradosso in virtù del quale la riedizione di rimbalzo della notizia incorre nella contrarietà al diritto, mentre vi si sottrae la sua versione originale: un po' come opinare che non incorra nei rigori della legge la pubblicazione di un articolo su un quotidiano, laddove vi incappa la sua riproposizione in una rassegna stampa. Viene così profilandosi un'ipocrisia discriminatoria, in ragione della quale l'immediata disponibilità del dato preoccupa molto di più della sua disponibilità tout court: poco importa, dunque, che l'informazione sia comunque accessibile, basta che non sia a portata di un click del vostro computer. Dove si scopre, per altra e inopinata via, che – come insegnava a suo tempo Marshall McLuhan – il medium è il messaggio; meglio, che la stessa ossessione, la quale in positivo induce a ritenere che o si figura nei primi tre posti dei risultati della query o non si esiste, in negativo porta a ravvisare, nell'emersione di un dato che non ci attalenta, una sorta di lettera scarlatta digitale”.

E ancora sul bilanciamento dei diritti [Pardolesi 2017, note omesse]:

“Qui conviene sottolineare come questa impostazione prelude ad un bilanciamento fortemente compromesso degli interessi in gioco. Va da sé che di una valutazione incrociata di tal fatta non si possa fare a meno, data la materia con cui ci si misura: con tutti i rischi di paternalismo che vi sono inevitabilmente connessi. Ma spingersi oltre e preconizzare gli esiti di quel bilanciamento è impresa assai più rischiosa. Se si può ragionevolmente convenire che l'interesse della persona a “nascondere” o “modulare” la propria presenza in rete sia normalmente destinato a prevalere su quello economico del gestore del motore di ricerca, appare assai più questionabile la pretesa che analoga prevalenza debba presumersi nei confronti dell'interesse di chi cerca l'informazione. Eppure, la Corte non sembra nutrire dubbi al riguardo: «i diritti fondamentali di cui [agli art. 7 e 8 cit.] prevalgono, in linea di principio, [...] anche sull'interesse di tale pubblico a trovare l'informazione suddetta in occasione di una ricerca concernente il nome di questa persona»”.

La sentenza Google Spain ha costituito la base per l'elaborazione del controverso art. 17 del Reg. UE 2019/679 (RGPD o GDPR).

L'art. 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio») così si esprime:

“1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria”.

La Corte di Giustizia è tornata di recente sul punto affermando quanto segue:

“L’articolo 12, lettera b), e l’articolo 14, primo comma, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e l’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46 (regolamento generale sulla protezione dei dati), devono essere interpretati nel senso che il gestore di un motore di ricerca, quando accoglie una domanda di deindicizzazione in applicazione delle suddette disposizioni, è tenuto ad effettuare tale deindicizzazione non in tutte le versioni del suo motore di ricerca, ma nelle versioni di tale motore corrispondenti a tutti gli Stati membri, e ciò, se necessario, in combinazione con misure che, tenendo nel contempo conto delle prescrizioni di legge, permettono effettivamente di impedire agli utenti di Internet, che effettuano una ricerca sulla base del nome dell’interessato a partire da uno degli Stati membri, di avere accesso, attraverso l’elenco dei risultati visualizzato in seguito a tale ricerca, ai link oggetto di tale domanda, o quantomeno di scoraggiare seriamente tali utenti”.

Parte 3 – Casi 2 e 3

Caso 2:

“Il sig. X, candidato alle ultime elezioni politiche, chiede a un gestore di motore di ricerca di provvedere alla deindicizzazione su scala globale di url che lo descrivono come autore di ripetute molestie ai danni di donne consistenti in diversi atti di cyberstalking.

Il gestore del motore di ricerca si rifiuta.

Qual è il problema? Qual è la soluzione?”

Caso 3:

“Il sig. Y, amministratore unico di una società di rappresentanza di dispositivi medicali, chiede nel gennaio 2020 alla ABC, editore del quotidiano on line «Q», la cancellazione della notizia giornalistica «Truffa Asl della città di T. per fornitura di protesi, patteggia otto mesi», apparsa sul medesimo quotidiano nel gennaio 2018.

L’editore si rifiuta di cancellare la notizia.

Qual è il problema? Qual è la soluzione?”

Bibliografia

R. Pardolesi, *L'ombra del tempo e (il diritto al)l'oblio*, in *Questione Giustizia* 2017/1

G. Pascuzzi, *Il diritto dell'era digitale*, Bologna, Il Mulino, 99-104

G. Resta, in G. Alpa e G. Resta, *Le persone e la famiglia 1. Le persone fisiche e i diritti della personalità*, in *Trattato di diritto civile* diretto da R. Sacco, Torino, Utet, 2019, pp. 145-632

Roberto Caso

E-mail:

roberto.caso@unitn.it

Web:

<http://www5.unitn.it/People/it/Web/Persona/PER0000633#INFO>

<http://lawtech.jus.unitn.it/>

<https://www.robertocaso.it/>

Copyright by Roberto Caso

Licenza Creative Commons

Quest'opera è distribuita con [Licenza Creative Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale](#)

La citazione di testi e la riproduzione di immagini costituisce esercizio dei diritti garantiti dagli art. 2, 21 e 33 Cost. e dall'art. 70 l. 1941/633